

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

n. 830, del 25 novembre 2002

AUTOLINEE E VIE DI COMUNICAZIONE - Emanazione regolamento ex art. 45 della L.R. 28/3/02, n. 3.

---

ALLEGATO

REGOLAMENTO EX ART. 45  
DELLA LEGGE REGIONALE 28.03.2002 N. 3

Articolo 1

1. Sono trasferite alle Province ed ai Comuni Capoluogo di Provincia le risorse necessarie alla stipula dei contratti di servizio *ponte*, di cui all'art. 46 della L.R. 28 marzo 2002, n. 3, per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale individuati nel presente Regolamento.
2. Per l'anno 2002 le risorse verranno trasferite alle Amministrazioni competenti in riferimento al periodo 1.11.2002-31.12.2002. Le risorse verranno corrisposte entro 30gg. dalla sottoscrizione del contratto di servizio *ponte*.
3. Per l'anno 2003 la Regione Campania erogherà le risorse per i contratti *ponte* con cadenza bimestrale anticipata. In caso di esercizio provvisorio del bilancio regionale le risorse saranno erogate in dodicesimi.
4. Per gli anni successivi la Regione Campania erogherà le risorse relative ai contratti stipulati per i servizi minimi con le stesse modalità di cui al comma precedente.
5. Nella fase di prima attuazione del presente Regolamento le Amministrazioni titolari dei contratti di servizio *ponte* potranno richiedere alla Regione di erogare direttamente alle aziende esercenti i corrispettivi dei contratti stessi

Articolo 2

1. Fino al 31.12.2003 alla Provincia di Napoli vengono attribuite risorse calcolate sulla base dei servizi svolti dalle aziende ed imprese titolari di concessioni nel territorio di competenza come riportato nell'allegato **A** e distinte in:
  - a) autolinee extraurbane provinciali;
  - b) autolinee extraurbane interprovinciali;
  - c) servizi urbani relativi ai Comuni di:
    - Acerra
    - Pozzuoli
    - Procida
    - Bacoli
    - Sant'Anastasia
    - Volla
    - Pollenatrocchia
    - Pompei
    - Marigliano
    - Forio d'Ischia
    - Sant'Agnello
    - Palma Campania
    - Anacapri
    - Sorrento
    - Pomigliano d'Arco
    - San Sebastiano al Vesuvio
    - San Giorgio a Cremano

- Torre del Greco
- d) servizi filoviari extraurbani provinciali:
- e) servizi a fune:

#### Articolo 3

1. Fino al 31.12.2003 alla Provincia di Avellino vengono attribuite risorse calcolate sulla base dei servizi svolti dalle aziende ed imprese titolari di concessioni nel territorio di competenza come riportato nell'allegato **B** e distinte in:
  - a) autolinee extraurbane provinciali;
  - b) autolinee extraurbane interprovinciali;
  - c) servizi a fune;

#### Articolo 4

1. Fino al 31.12.2003 alla Provincia di Benevento vengono attribuite risorse calcolate sulla base dei servizi svolti dalle aziende ed imprese titolari di concessioni nel territorio di competenza come riportato nell'allegato **C** e distinte in:
  - a) autolinee extraurbane provinciali;
  - b) autolinee extraurbane interprovinciali;
  - c) servizio urbano relativo al Comune di:
    - Casalduni

#### Articolo 5

1. Fino al 31.12.2003 alla Provincia di Caserta vengono attribuite risorse calcolate sulla base dei servizi svolti dalle aziende ed imprese titolari di concessioni nel territorio di competenza come riportato nell'allegato **D** e distinte in:
  - a) autolinee extraurbane provinciali;
  - b) autolinee extraurbane interprovinciali;
  - c) servizi urbani relativi ai Comuni di:
    - Maddaloni
    - Marcianise
    - Capua
    - S. Maria C.V.
    - Carinola
    - Mondragone
    - Teano
    - Sessa Aurunca
    - Rocca d'Evandro
    - San Felice a Cancellio

#### Articolo 6

1. Fino al 31.12.2003 alla Provincia di Salerno vengono attribuite risorse calcolate sulla base dei servizi svolti dalle aziende ed imprese titolari di concessioni nel territorio di competenza come riportato nell'allegato **E** e distinte in:
  - a) autolinee extraurbane provinciali;
  - b) autolinee extraurbane interprovinciali;
  - c) servizi urbani relativi ai Comuni di:
    - Cava dei Tirreni
    - Angri
    - Mercato San Severino
    - Pontecagnano

- Fisciano
- Vietri sul Mare
- Baronissi
- Scafati
- Sarno
- Colliano
- Montecorvino Pugliano
- Serre
- Battipaglia
- Positano
- Eboli
- Contursi
- Olevano sul Tusciano
- Sassano
- Ispani
- Rocca d'Aspide
- Pisciotta
- Campagna
- Postiglione
- San Gregorio Magno
- Teggiano
- Agropoli
- S. Maria di Castellabate

#### Articolo 7

1. Per il trasferimento alle Province delle risorse da destinare alla stipula dei contratti di servizio *ponte* per i servizi extraurbani si tiene conto del contributo chilometrico aziendale determinato a preventivo per l'anno 2001. Il predetto contributo viene assunto quale costo chilometrico aziendale ed è equivalente al rapporto tra il contributo assegnato alle singole aziende nell'anno 2001 ai sensi della ex L.R. 16/83 ed i chilometri considerati per la determinazione del suddetto contributo.
2. Il predetto costo viene adottato per la sola fase dei contratti *ponte*.
3. Il costo da mettere a base d'asta per la stipula dei successivi contratti sarà rideterminato tenendo conto di parametri oggettivi riferiti al territorio ed alla tipologia dei servizi oggetto dei contratti medesimi.

#### Articolo 8

1. Ai comuni capoluogo di Napoli, Avellino, Caserta e Salerno vengono trasferite risorse per il trasporto urbano corrispondenti al contributo storico fissato dalla delibera di Giunta Regionale n. 6225 del 26.11.2001 nella misura di seguito riportata:
  - Napoli Euro 76.788.361,13
  - Avellino Euro 1.078.362,01
  - Caserta Euro 2.626.183,33
  - Salerno Euro 5.546.230,64
2. In attuazione dell'art. 9 del D.Lgvo 422/97 il Contratto di servizio relativo al trasporto urbano del passante ferroviario di Napoli resta di competenza della Regione Campania.
3. Alle Province competenti vengono attribuite le risorse relative ai servizi di trasporto pubblico locale urbano dei Comuni non capoluogo già ammessi a contributo ai sensi della ex L.R. 16/83 nella misura definita con i criteri di cui alla citata delibera di Giunta Regionale n. 6225/2001, nella misura di:
  - Napoli Euro 10.863.670,88
  - Benevento Euro 6.713,94
  - Caserta Euro 2.630.314,98
  - Salerno Euro 5.237.389,41

4. Per la proroga fino al 31.12.2003 dei servizi di trasporto extraurbano verrà trasferito alle Province competenti un importo determinato considerando il contributo chilometrico per ciascuna azienda consolidato per l'anno 2001, nella misura di:
  - Napoli Euro 102.916.293,45
  - Avellino Euro 24.567.696,28
  - Benevento Euro 6.838.791,54
  - Caserta Euro 37.192.164,64
  - Salerno Euro 49.560.461,05
5. Per i mesi di novembre e dicembre 2002 le risorse da attribuire alle amministrazioni competenti sono espone nel prospetto 1 allegato al presente Regolamento aggregate per le aziende attualmente affidatarie dei servizi.
6. Per l'anno 2003 le risorse di cui ai commi 1, 3 e 4, sono espone, su base annua, nel prospetto 2 allegato al presente regolamento e sono riportate aggregate per le aziende attualmente affidatarie dei servizi.
7. Al fine di favorire il riassetto organizzativo per le finalità previste dall'art. 2 lett. g), della L.R. 3/2002 e per evitare disparità di trattamento tra Aziende Pubbliche titolari dell'esercizio di trasporto urbano, fino all'individuazione dei servizi minimi, viene assegnata al Comune di Benevento la somma di euro 1.090.757,00 per l'esercizio del trasporto urbano, alla Provincia di Napoli per l'esercizio del servizio urbano svolto nel Comune di Castellammare di Stabia la somma di euro 918.777,00, alla Provincia di Avellino per l'esercizio del servizio urbano svolto nel Comune di Ariano Irpino la somma di euro 381.662,00.
8. I predetti importi sono stati calcolati in considerazione delle caratteristiche socio-economiche, di popolazione e di superficie dei Comuni medesimi.

#### Articolo 9

1. Per gli anni 2002 e 2003 si stanziava un importo pari allo 0,50% delle somme di cui al precedente articolo a favore delle Province e dei Comuni capoluogo, secondo i criteri di cui all'articolo 10.
2. La predetta maggiorazione sarà utilizzata dagli Enti Locali destinatari per il miglioramento qualitativo e quantitativo del servizio offerto.
3. Gli Enti Locali che non intendono avvalersi dell'Agenzia regionale per la mobilità (A.Ca.M.) potranno utilizzare, in tutto o in parte, la suddetta maggiorazione a titolo di cofinanziamento della Regione per le Agenzie territoriali per la mobilità, ai sensi del comma 1, art. 28, della L.R. 3/2002.

#### Articolo 10

1. L'importo determinato ai sensi del precedente articolo viene attribuito nella misura del 75% alle Province e del 25% ai Comuni capoluogo.
2. Per le Province la somma viene ripartita tenendo conto dell'ammontare delle risorse di cui all'art. 8 ed assicurando alla Provincia di Benevento un contributo minimo di 92.962,00 al raggiungimento del quale contribuiscono le restanti Province in misura proporzionale ai contributi relativi ai servizi oggetto dei contratti *ponte*.
3. Per i Comuni capoluogo la somma viene ripartita assicurando a tutti un contributo minimo di 41.316,00 mentre la restante parte è assegnata agli stessi in misura proporzionale ai contributi relativi ai servizi oggetto dei contratti *ponte*.

#### Articolo 11

1. L'ammontare delle risorse di cui ai precedenti articoli viene trasferito in via provvisoria in quanto esclusivamente finalizzato a garantire e migliorare i servizi di trasporto esercitati alla data di entrata in vigore della L.R. 3/2002 e non costituisce precedente o base di calcolo per l'assegnazione delle risorse necessarie a finanziare i servizi minimi a regime.

#### Articolo 12

1. Nel caso di proposta formulata dalle Province, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.R. 3/2002, la Regione Campania delegherà le funzioni ed i compiti di cui all'art. 8, comma 3, trasferendo ai Comuni o Consorzi di Comuni, alle Comunità Montane e alle Comunità Isolane, i contributi determinati per i servizi di trasporto pubblico locale direttamente ai predetti Enti con le modalità temporali previste dall'art. 1 del presente regolamento.

#### Articolo 13

1. Gli importi di cui agli articoli precedenti saranno maggiorati per l'anno 2002 di una somma pari al 10% dell'IVA dovuta sui corrispettivi previsti dal contratto di servizio *ponte*.
2. Per l'anno 2003 alle Province ed ai Comuni capoluogo di provincia verrà trasferito un importo pari alla percentuale di IVA sui contratti di servizio attribuita alla Regione. Gli Enti Locali attiveranno le procedure necessarie al rimborso delle somme relative alla restante percentuale dell'IVA.

#### Articolo 14

1. Ai sensi dell'art. 46, comma 3, della L.R. 3/2002, i contratti di servizio stipulati dalle Province e dai Comuni Capoluogo di Provincia dovranno prevedere un miglioramento del rapporto ricavi costi, nel periodo di validità del contratto, almeno pari al tasso di inflazione programmata.

#### Articolo 15

1. I contratti di servizio *ponte* stipulati dalle Province e dai Comuni Capoluogo di Provincia per i servizi autorizzati dalla Regione Campania, e denominati sperimentali e stagionali prima dell'entrata in vigore della L.R. 3/2002, non potranno prevedere alcun corrispettivo.
2. I predetti servizi potranno essere esercitati fino alla data della scadenza di cui all'atto autorizzativo, comunque non oltre 90 giorni dalla entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 39 della L.R. 3/2002.

#### Articolo 16

1. Le Province, i Comuni capoluogo nonché gli Enti Locali, le Comunità Montane e le Comunità isolane, eventualmente delegati, dovranno trasmettere con cadenza trimestrale all'Assessorato ai Trasporti e all'A.Ca.M. i seguenti dati:
  - a. rendiconto mensile dei corrispettivi erogati per il TPL;
  - b. numero delle corse effettuate rispetto a quelle previste in orario;
  - c. numero delle corse soppresse;
  - d. percentuale delle corse effettuate in ritardo, distinte per fasce di 15 minuti;
  - e. percorrenze trimestrali di ogni linea;
  - f. numero degli incidenti e delle interruzioni;
  - g. rendicontazione annuale delle somme di cui all'art. 9.
2. La mancata trasmissione della documentazione richiesta potrà comportare sospensione dei trasferimenti regionali e/o esercizio dei poteri sostitutivi.

#### Articolo 17

1. Ai dati elencati nel precedente articolo la Regione, per lo svolgimento delle attività istituzionali, di programmazione e monitoraggio, potrà richiedere specifici report sul funzionamento e sul rispetto dei contratti stipulati.
2. L'attività ispettiva di vigilanza e di controllo delle strutture regionali con il supporto dell'A.Ca.M. sarà disciplinata da apposito Regolamento ai sensi dell'art. 31 della L.R. 3/2002.
3. Per il monitoraggio della coerenza con le linee della programmazione regionale gli Enti Locali destinatari delle risorse di cui al presente regolamento provvedono a trasmettere all'A.G.C. Trasporti e Viabilità ed all'A.Ca.M. copia dei Contratti di Servizio stipulati.

**Articolo 18**

1. Gli allegati di cui ai precedenti articoli costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.